

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 840

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CAMBER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2006

Modifiche e integrazioni alle norme sulla classificazione e la
circolazione dei veicoli di interesse storico o collezionistico

ONOREVOLI SENATORI. - La conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di interesse storico rappresenta un concreto positivo esempio di salvaguardia sia del prodotto dell'intraprendenza e dell'ingegno nazionale sia della testimonianza dell'evoluzione sociale e tecnologica del nostro Paese. In tale contesto il collezionismo di veicoli storici è una passione che non è riservata ad *èlites* ma interessa - con pari dignità - tutti gli strati sociali.

Il collezionismo di veicoli storici è coordinato a livello mondiale dalla FIVA - Fédération Internationale Véhicules Anciens, la quale ha costanti rapporti con la Commissione Europea poiché sempre maggiore è l'integrazione anche in questo settore delle legislazioni dei singoli Paesi con le Direttive dell'Unione europea. È opportuno ricordare che il Parlamento europeo, nell'ambito del Programma di azione per la sicurezza sulle strade della Commissione europea, ha approvato il 29 settembre 2005 l'emendamento n. 26: «Il Parlamento Europeo intende tutelare il patrimonio culturale rappresentato dai veicoli storici; pertanto esorta affinché ogni futura legge consideri attentamente qualsiasi effetto non intenzionale, ma tuttavia potenzialmente negativo, sull'uso - e di conseguenza anche sulla conservazione - dei veicoli storici».

È utile richiamare la definizione di veicolo storico che la FIVA ha concordato per utilizzarla nei suoi rapporti con la Commissione Europea: «Veicolo storico è qualsiasi veicolo stradale a motore - e i suoi accessori - di età superiore a 30 anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette».

Con il presente disegno di legge si propongono alcune modifiche al codice della strada e al regolamento di attuazione, motivate da alcune considerazioni di carattere generale:

a) per la loro stessa natura di patrimonio di interesse storico, questi veicoli non sono assimilabili ad alcun altro tipo di veicolo nè possono sottostare alla normativa generale, ma devono essere classificati in una categoria a parte ed essere soggetti ad una normativa *ad hoc*;

b) i veicoli storici sono oggetto di una accurata e minuziosa manutenzione;

c) il loro chilometraggio annuale è estremamente limitato;

d) l'inquinamento imputabile ai veicoli storici è del tutto irrilevante nell'ambito della globalità delle emissioni.

In particolare, l'articolo 1 definisce le caratteristiche che devono possedere le associazioni di veicoli storici per essere autorizzate dal Ministero dei trasporti a certificare la storicità dei veicoli. Prevede inoltre la tipologia di veicoli di futuro interesse storico, cioè quei veicoli di età inferiore ai 30 anni di cui va incentivata la conservazione, sia per le loro intrinseche caratteristiche, sia per essere in via di scomparsa dal parco circolante.

L'articolo 2 modifica l'articolo 60 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e definisce i veicoli storici secondo i parametri europei; elimina inoltre l'impropria definizione di «veicoli d'epoca» sostituendola con quella di «veicoli di interesse storico non iscritti al PRA». Prevede infine che i veicoli storici vengano resi immediatamente identificabili attraverso una targa con la lettera «H».

L'aumento dell'età del veicolo a 30 anni presenta molti aspetti positivi, tra cui:

a) evita l'inopportuna classificazione tra i veicoli storici di moltissimi veicoli semplicemente vecchi, ai quali non è corretto riservare alcun beneficio, a parte eventuali benefici fiscali;

b) è in linea con la definizione di veicolo storico data dall'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 (dal quale vanno peraltro abrogati i comma 2 e 3), semplificando la gestione dei benefici fiscali ed eliminando motivi di confusione e di contenzioso.

L'articolo 3 prevede che, in occasione della necessità di dover disporre eventuali divieti temporanei di circolazione causa superamento dei livelli di inquinamento dell'aria, i comuni considerino i veicoli storici muniti di targa «H» alla stregua dei veicoli meno inquinanti (cosiddetti omologati *Euro 4*).

L'articolo 4 completa la classificazione dei veicoli di cui all'articolo 47 del codice della strada.

L'articolo 5 definisce l'obbligo di revisione periodica dei veicoli storici.

L'articolo 6 aggiunge una categoria di veicoli all'elenco dei veicoli con conducente che possono essere destinati al trasporto di persone.

L'articolo 7 definisce le modalità di immatricolazione o reimmatricolazione dei veicoli storici.

L'articolo 8 stabilisce l'obbligo per i veicoli storici di esporre un contrassegno di riconoscimento.

L'articolo 9 definisce le necessarie correzioni da apportare al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada conseguentemente all'approvazione della presente legge.

L'articolo 10 fissa le disposizioni transitorie.

Onorevoli colleghi, considerato il valore e l'interesse storico del patrimonio che la presente proposta intende tutelare, si auspica una rapida approvazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Disciplina delle associazioni di amatori
di veicoli storici)*

1. Sono associazioni di amatori di veicoli storici riconosciute l'Automotoclub storico italiano (ASI), l'Associazione amatori veicoli storici (AAVS), il Registro storico Lancia, il Registro italiano Fiat, il Registro italiano Alfa Romeo, la Federazione motociclistica italiana (FMI), l'Automobile club d'Italia (ACI).

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 4 del presente articolo di associazioni costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge è subordinata ai seguenti requisiti:

a) riunire non meno 20 club o scuderie, ciascuno dei quali con almeno 30 soci iscritti;

b) presenza e operatività da almeno tre anni in non meno di sei regioni italiane;

c) riconoscimento da parte della Federazione internazionale dei veicoli storici.

3. Le associazioni conservano presso la propria sede sociale i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri soci o dai richiedenti ai quali abbiano rilasciato la certificazione di cui al successivo comma 5.

4. Presso il Ministero dei trasporti è istituito un registro al quale i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono iscritti.

5. Le associazioni rilasciano, su richiesta dei proprietari - e senza alcun obbligo di iscrizione all'associazione - per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, una certificazione di storicità che dà diritto a richiedere una targa di identifica-

zione, secondo un regolamento definito dal Ministero dei trasporti, recante la lettera «H» (*historicum*), da affiancare alla targa originale del veicolo.

6. Le associazioni pongono in essere ogni iniziativa per incoraggiare la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli storici. A tale fine viene istituita una commissione, composta dai rappresentanti delle associazioni, che ha il compito di individuare i veicoli di età inferiore ai 30 anni di cui va promossa ed incentivata la conservazione. Tale attività di individuazione avviene con il supporto dell'ACI secondo criteri oggettivi, basati sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati. I veicoli di futuro interesse storico, così individuati, vengono assimilati ai veicoli di interesse storico e vengono loro attribuite le stesse agevolazioni in materia di circolazione concesse ai veicoli storici. Il pagamento della tassa di possesso potrà avvenire per periodi trimestrali al fine di evitare il pagamento in periodi di mancato utilizzo del veicolo.

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 60
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è soppresso;
- b) al comma 2 sostituire le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca» con le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico non iscritti al PRA»;
- c) al comma 3 sostituire le parole: «i veicoli d'epoca sono soggetti» con le parole: «i veicoli di interesse storico non iscritti al PRA sono soggetti»;
- d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Veicolo storico è qualsiasi veicolo stradale a motore - e i suoi accessori - di

età superiore a 30 anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette.

4-bis. I veicoli di cui al comma 4 debbono possedere le caratteristiche e i requisiti tecnici previsti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito importanti e documentate modifiche e siano classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero dei trasporti».

f) al comma 6 sostituire le parole: «chiunque circola con veicoli d'epoca» con le parole: «chiunque circola con veicoli di interesse storico non iscritti al PRA».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere, infine le seguenti parole: «per le limitazioni alla circolazione dei veicoli di interesse storico all'interno dei centri abitati verranno applicati gli stessi criteri adottati per i veicoli appartenenti alla classe meno inquinante;».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 47
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte infine le seguenti lettere:

«n-bis) veicoli d'interesse storico;
n-ter) veicoli d'interesse storico non iscritti al PRA».

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 80
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per i veicoli di interesse storico la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti. Tali veicoli sono esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico».

Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 85
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta in fine la seguente lettera: «e-bis) i velocipedi».

Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 93
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 93, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:

«L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitate. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al PRA e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richie-

dente di poter ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli rispondenti allo *standard* europeo attuale. I veicoli provenienti dall'estero possono essere immatricolati conservando le targhe d'origine».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire alle forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti di una targa supplementare, contraddistinta dalla lettera «H» (*historicum*), sulla quale siano riportati gli estremi di immatricolazione ed omologazione effettuata da parte dei soggetti autorizzati».

Art. 9.

(Modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. All'articolo 214, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «veicoli d'epoca» sono sostituite con le seguenti: «veicoli di interesse storico non iscritti al PRA».

2. Il comma 1 dell'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è soppresso.

3. All'articolo 215, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «20 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».

4. All'articolo 215, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'abuso del potere di cancellazione è fonte di responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. Per gli autoveicoli già iscritti in registri autorizzati alla data dell'approvazione della presente legge si applicano le condizioni più favorevoli per l'utente.

